

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati (OPTM)

del.....

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21, 22 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); visto l'articolo 8 della legge del 19 dicembre 2008² sul trasferimento del traffico merci;

visto l'articolo 4 della legge del 19 dicembre 2008³ sul trasporto di merci,

ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il promovimento del traffico combinato, del traffico a carro completo isolato e del trasporto di autoveicoli accompagnati.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

- a. *traffico combinato*: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoveicoli articolati, rimorchi, semirimorchi, strutture amovibili (casce mobili), il trasbordo di merci da veicoli stradali o da natanti sul Reno alla ferrovia o viceversa, purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da costruzioni, installazioni e impianti speciali;
- b. *traffico a carro completo isolato*: trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in piccoli gruppi di vagoni con almeno un movimento di manovra.
- c. *trasporto di autoveicoli accompagnati*: il trasporto di veicoli a motore e dei loro autisti mediante ferrovia.

RS

1 RS 725.116.2

2 SR

3 SR

2005-.....

Sezione 2: Contributi d'investimento a favore del traffico combinato

Art. 3 Principi

¹ La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie ed ai terzi che ne fanno domanda contributi d'investimento per promuovere il traffico combinato.

² I contributi d'investimento a favore del traffico combinato sono attribuiti nell'ambito di un programma pluriennale.

³ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni fissa il programma pluriennale in base ai bisogni d'investimento rilevati dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e tenendo conto delle priorità in termini di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente.

Art. 4 Condizioni

¹ I contributi d'investimento a favore del traffico combinato possono essere versati per:

- a. la costruzione, l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento di costruzioni, impianti e attrezzature per il trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto;
- b. l'ampliamento degli impianti ferroviari per il traffico combinato;
- c. l'acquisto di veicoli ferroviari per il traffico combinato;
- d. gli altri investimenti che contribuiscono in modo determinante a facilitare e a promuovere il traffico combinato.

² Se può servire gli interessi della Svizzera in materia di politica dei trasporti e dell'ambiente, possono essere accordati anche contributi per la costruzione di impianti ubicati all'estero.

³ I contributi d'investimento sono accordati solo se il richiedente:

- a. partecipa all'investimento con mezzi propri;
- b. accorda a tutti gli utenti un accesso senza discriminazioni.

Art. 5 Costi imputabili

¹ Sono imputabili i costi di progettazione e di preparazione, i costi di costruzione, accessori o meno, e le spese per equipaggiamenti ferroviari fissi. Se i costi globali o talune parti di essi superano l'importo usuale per progetti analoghi, i costi imputabili possono essere decurtati conseguentemente.

² Non sono imputabili:

- a. i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni;
- b. i costi per gli elementi che non servono direttamente al trasporto ferroviario o al trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto.

³ L'UFT determina in ciascun caso i costi imputabili.

Art. 6 Calcolo dei contributi

¹ Per calcolare i contributi, l'UFT tiene conto dell'interesse che il progetto presenta in termini di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente, come pure del grado di autonomia finanziaria.

² Se l'autonomia finanziaria non può essere determinata, l'UFT considera l'ammontare dei costi imputabili e il volume dei trasporti prevedibile.

³ I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati (Art. 6 cpv. 2 LUMin).

Art. 7 Domanda

¹ La domanda di contributi è presentata all'UFT in duplice esemplare.

² La domanda contiene:

- a. nel caso di costruzioni: il progetto e il preventivo dei costi;
- b. nel caso di acquisti: le offerte con i documenti usuali;
- c. un calcolo di redditività unitamente a un piano pluriennale.

³ Se necessario, l'UFT può esigere ulteriori documenti.

Art. 8 Contributi e prestiti

¹ Per costruzioni, impianti e attrezzature possono essere concessi contributi a fondo perso o prestiti a interesse di favore. Per l'acquisto di veicoli ferroviari sono concessi prestiti a interesse di favore.

² Il beneficiario deve garantire i prestiti per le costruzioni, gli impianti e le relative attrezzature con un pegno immobiliare o una garanzia bancaria. Esso deve remunerare i prestiti se la sua situazione di reddito lo permette.

³ L'UFT determina di caso in caso la suddivisione in contributi a fondo perso e in prestiti secondo criteri di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente.

⁴ Dopo aver esaminato la domanda, l'UFT assegna i contributi o prestiti mediante decisione. Se l'aiuto finanziario supera i 3 milioni di franchi, l'UFT agisce d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 9 Elenco

L'UFT tiene un elenco dei contributi e dei prestiti assegnati. In tale elenco attesta in particolare gli impegni finanziari e le scadenze tenendo conto del rincaro presumibile.

Art. 10 Versamento

¹ L'UFT ordina il versamento dell'aiuto finanziario dopo aver esaminato il conto finale.

² Nel caso di progetti di più lunga durata, la decisione di assegnazione può prevedere che l'aiuto finanziario venga versato, per una quota non superiore all'80 per cento del contributo globale, in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori.

Art. 11 Rimborsio

¹ Di regola, i prestiti sono rimborsati entro 20 anni.

² Il rimborso dei contributi e dei prestiti è richiesto qualora le costruzioni, gli impianti, le attrezzature e i veicoli ferroviari:

- a. abbiano mutato destinazione o non siano più utilizzati;
- b. sfuggano al controllo svizzero, essendo all'estero.

³ L'importo rimborsabile dei contributi è ridotto tenendo conto degli anni d'esercizio e del volume di transito raggiunto.

⁴ I rimborsi sono assegnati alla circolazione stradale secondo l'articolo 3 LUMin.

**Sezione 3:
Contributi d'esercizio per il traffico combinato e il traffico a carro completo isolato**

Art. 12 Principi

¹ La Confederazione indennizza le imprese ferroviarie e i terzi che ne fanno domanda per i costi non coperti relativi alle prestazioni effettivamente fornite che essa ha ordinato per il traffico combinato e il traffico a carro completo isolato.

² Non sussiste alcun diritto all'attribuzione di un'ordinazione.

Art. 13 Procedura di ordinazione

¹ L'UFT determina le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dell'indennità e le comunica alle imprese ferroviarie e ai terzi.

² Per la procedura di ordinazione relativa al trasporto di autocarri accompagnati l'UFT può stabilire un periodo di più anni.

Art. 14 Offerte

¹ Le imprese ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto a un'indennità per i costi non coperti e pianificati del traffico combinato e del traffico a carro completo isolato, presentano ogni anno un'offerta all'UFT.

² L'offerta contiene in particolare indicazioni sul numero di treni, vagoni e spedizioni, sui sussidi di terzi, come pure sul conto di previsione e il piano delle prestazioni. Il piano delle prestazioni comprende il tipo di trasporto, la frequenza e indicazioni sulla qualità quali la puntualità e la durata di trasporto.

³ L'UFT può richiedere altri dati.

⁴ L'offerta deve designare in modo particolare i trasporti commissionati anche dal Cantone. Occorre indicare il corrispondente importo del sussidio del Cantone.

Art. 15 Bando pubblico per il trasporto di autocarri accompagnati

L'UFT può indire un bando pubblico per determinate prestazioni nel trasporto di autocarri accompagnati se sono previste importanti modifiche o nessuna offerta adempie le condizioni.

Art. 16 Convenzione

¹ Se la Confederazione accetta un'offerta, conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce l'offerta ordinata, l'indennità e il piano delle prestazioni.

² L'UFT è il servizio federale competente per la convenzione.

Art. 17 Contabilità e comunicazione dei dati

¹ Il fornitore di prestazioni tiene un proprio conto settoriale per il traffico combinato e il traffico a carro completo isolato. Per il resto, alla presentazione dei conti si applica l'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1995⁴ sulla contabilità delle imprese concessionarie, per quanto la convenzione la dichiara applicabile.

² Il fornitore di prestazioni comunica all'UFT i dati necessari per il calcolo dell'indennità relativi alla fornitura e alla qualità delle prestazioni.

³ In caso di ripetuta inosservanza della qualità convenuta, l'UFT può ridurre l'indennità.

Sezione 4: Contributi d'investimento e d'esercizio per il trasporto di autoveicoli accompagnati

Art. 18 Autoveicoli accompagnati

La Confederazione versa contributi d'investimento e d'esercizio per promuovere il trasporto di autoveicoli accompagnati. La procedura di ordinazione e di indennizzo è retta dall'ordinanza del.....⁵ sull'indennità per il trasporto regionale di viaggiatori.

⁴ RS 742.221

⁵ RS.....

